

N. 48591/2011 R.G.

SENT. N° 3652/13  
REP. N° 2923/13



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII , nella persona della Dott.ssa  
Lorenza Zuffada, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra  
riportato promossa da:

[REDACTED]

C.F. [REDACTED]

E

[REDACTED]

C.F. [REDACTED]

Domiciliati in Milano, [REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED]  
che li rappresenta e difende come da procura posta a margine dell'atto di citazione  
in opposizione.

- opponente

contro

CONDOMINIO VIA [REDACTED] [REDACTED] MILANO

C.F. [REDACTED]

In persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato in Milano, via [REDACTED]  
[REDACTED], presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende in  
forza di procura posta a margine della comparsa di costituzione.

- opposto

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni: come precisate in data 21.12.2012 e di seguito allegate *dell'opponente.*

## Motivi della decisione

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 17782/2011 R.G. 24668/2011 il Tribunale di Milano ingiungeva al sig. [REDACTED] e alla sig.ra [REDACTED], su ricorso del Condominio di [REDACTED] Milano, il pagamento della somma pari a € [REDACTED] a saldo delle spese condominiali approvate dall'assemblea tenutasi in data 18.10.2010.

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] hanno proposto opposizione all'ingiunzione concludendo come da foglio di precisazione sopra allegato.

Alla prima udienza di comparizione sussistendone i motivi di legge veniva revocata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, nessuno si costituiva per il Condominio che stante la regolarità della notifica veniva dichiarato contumace; il Giudice assegnava quindi i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c..

Alla successiva udienza si costituiva il Condominio per cui viene ora revocata l'ordinanza di dichiarazione della contumacia dello stesso, il quale motivato il ritardo nella costituzione, chiedeva il rigetto delle domande formulate non incorrendo in alcuna delle decadenze previste per legge.

Stante la natura documentale della causa la stessa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Precisate le stesse all'udienza del 21.12.2012, concessi i termini per comparse conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.

Osservato che le eccezioni relative alla competenza come formulate in via pregiudiziale dall'attore risultano inconferenti e immotivate, entrando nel merito va preliminarmente rilevato, in quanto assorbente che le doglianze proposte dall'opponente non possono avere ingresso nel presente procedimento, poiché le stesse riguardano eventuali profili di annullabilità delle delibere di approvazione delle spese stesse, la cui impugnazione va proposta nel termine di decadenza di trenta giorni e con le forme previste dall'art. 1137 c.c., eccezioni che non possono quindi trovare ingresso nella presente opposizione in quanto tardivamente proposte, in adesione al principio per cui nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale la loro validità, essendo

questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate ( Cass. S.U. n.26629/2009).

Va tuttavia rilevato che risulta provato in atti un pagamento effettuato dagli opposenti nelle more tra la delibera di approvazione del consuntivo e del preventivo e il deposito del ricorso monitorio pari a € [REDACTED], il decreto va quindi revocato e confermata la debenza degli attori opposenti per le restanti somme ingiunte.

Le spese di lite della fase monitoria restano a carico del Condominio opposto.

Le spese di lite del presente procedimento vengono compensate per la metà e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così decide:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 17782/2011 R.G. 24668/2011;
- 2) accertato il pagamento di € [REDACTED] sul maggior dovuto, condanna gli attori al pagamento delle somme residuali ripartite a carico degli stessi con delibera del 18.10.2012;
- 3) rigetta ogni altra domanda;
- 4) condanna il Condominio opposto alla rifusione in favore degli attori delle spese di giudizio liquidate in complessivi € [REDACTED] oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 15.3.2013.

Il Giudice  
( dott.ssa Lorenza Zuffada)

